

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA TRIENNALE DI PIASTRE PETRI STERILI - CIG	
	B6457DFEE7	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMA-	
	GNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato "Istituto" e/o IZSLER, con sede	
	legale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva	
	00284840170, in persona del dott. Marco Pio Olivieri, nato a San Giovanni	
	Rotondo (FG) il Dirigente Responsabile della U.O. Provveditoria-	
	to, Economato e Vendite;	
	E	
	la ditta Laboindustria Spa (di seguito denominata "ditta" e/o società) con	
	sede legale in Arzergrande (PD), via Matteotti, 37, C.F e P.IVA 00805390283,	
	in persona del legale rappresentante dott.ssa Alessandra Friso, nata a	
	, il , C.F. , domiciliato per la cari-	
	ca presso la sede societaria, firma digitale intestata valida e non revoca-	
	ta;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 158 del 26.03.2025 è stato autorizzato	
	l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura	
	triennale di piastre petri sterili;	
	- con determinazione dirigenziale n. 271 del 27.05.2025, preso atto delle	
	risultanze della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitu-	
	ra alla ditta Laboindustria Spa;	

	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni	
	di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione,	
	nonché per la stipula del presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domici-	
	liate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate, SI CONVIENE E	
	STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con cui la ditta	
	Laboindustria Spa si obbliga, ferme le condizioni tutte già prefissate negli	
	atti di gara, ad eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per il periodo di tre anni,	
	la fornitura di piastre petri sterili.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il quale l'IZSLER po-	
	trà effettuare ordini della fornitura con la ditta odierna contraente.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via graduata, dalle clausole detta-	
	te dal presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative	
	in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità - Caratteristiche della fornitura	
	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del contratto, per	
	il lotto di fornitura in esame, i prodotti indicati dalla ditta nel "DOE -	
	Dettaglio dell'offerta economica" presentato in sede di gara (Allegato 1).	
	L'importo del contratto ammonta ad € 360.000,00 oltre l'Iva per il triennio,	
	ovvero a complessivi € 498.000,00 oltre l'Iva comprensivi anche della proro-	

	ga tecnica e della possibile estensione contrattuale come meglio descritti	
	nell'art. 4.	
	Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per carat-	
	teristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne	
	disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Il Fornitore si im-	
	pegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Istituto	
	dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazio-	
	ni da apportare alle forniture e ai servizi connessi.	
	Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore	
	non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti	
	in sede di gara per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibi-	
	lità" degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formalmente tale circostanza	
	mediante dichiarazione della casa produttrice. Il Fornitore dovrà inoltre	
	indicare quali materiali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda	
	offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche, previa fornitura	
	di idonea campionatura per le opportune verifiche.	
	Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di	
	comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.	
	I prodotti per i quali è stata allegata la scheda tecnica dovranno risponde-	
	re alle caratteristiche specifiche ivi riportate, pena l'esclusione per non	
	conformità alle specifiche esigenze.	
	La ditta dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per ciascuna delle	
	caratteristiche elencate presentare documentazione tecnica esaustiva.	

	Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione,	
	mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pagamenti.	
	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo Istituto, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.	
	L'istanza di revisione dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Sarà onere dell'Ente valutare, sulla base della documentazione prodotta e alla luce degli indici di cui all'art. 60 comma 3 lett. b) D.Lgs 36/2023 l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.	
	La revisione potrà essere autorizzata solo se:	
	- Contenuta nel 20% del prezzo iniziale;	
	- I maggiori oneri non superano le somme risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto economico e l'importo di aggiudicazione (cd ribassi d'asta).	
	IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica	

	ca tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta ag-	
	giudicataria.	
	Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla	
	menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva	
	la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i	
	propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.	
	In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire	
	la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante	
	le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pre-	
	tendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15	
	del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.	
	Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione	
	intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere	
	riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento	
	delle singole fatture, previa verifica della conformità della fornitura. Il	
	riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamen-	
	to avverrà secondo le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferi-	
	mento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della	
	merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le	
	coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il paga-	
	mento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquida-	

	zione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni respon-	
	sabilità al riguardo.	
	Art. 4 - Durata/Opzione	
	Il contratto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscri-	
	zione del presente atto, fatta salva l'eventuale proroga tecnica semestrale	
	alla scadenza alle medesime condizioni contrattuali.	
	Inoltre, è prevista quale ulteriore possibile estensione contrattuale una	
	quota del 20% del valore stimato di spesa riferito al triennio, al fine di	
	fronteggiare le possibili variazioni del fabbisogno che si potrebbero veri-	
	ficare nel corso dell'esecuzione contrattuale.	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta dall'U.O. Provveditorato	
	Economato e Vendite.	
	Le consegne potranno avvenire in modo frazionato sulla base di una pianifi-	
	cazione dei termini di consegna indicati nell'ordine, ovvero su richiesta da	
	parte del Reparto/Laboratorio dell'Istituto.	
	Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino Centrale di Bre-	
	scia e/o presso le Sedi territoriali dell'IZSLER, entro max 7 (sette) giorni	
	solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore	
	dovrà effettuarle non oltre il termine di 3 giorni lavorativi	
	e nell'eventualità di consegne da effettuarsi "su richiesta	
	dell'utilizzatore", la ditta è tenuta alla verifica degli or-	
	dini aperti scalando i quantitativi ancora da evadere, provve-	

	dendo a rigettare richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai nostri richiedenti.	
	L'IZSLER inoltrerà un ordine amministrativo per ogni anno di valenza del contratto.	
	L'e-mail inoltrata dai Laboratori dell'IZSLER indicherà il numero dell'ordine amministrativo di riferimento precedentemente inoltrato dall'U.O. Provveditorato, Economato e Vendite, i prodotti e le quantità per le quali si chiede la consegna.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto tramite Pec all'indirizzo acquisti@cert.izsler.it.	

	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica	
	delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lette-	
	re a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di	
	legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto e a quanto dichia-	
	rato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano im-	
	mediatamente riconoscibili.	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a	
	terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osser-	
	vanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o	
	parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del	
	contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il	
	subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione,	
	scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il suben-	
	tro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti ne-	
	cessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sor-	
	gere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad	
	atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cau-	
	zione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106	
	del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso richiamo.	

	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	Art. 7 - Responsabilità	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.	
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.	

	Art. 8 - Penali	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini	
	di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno	
	essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e	
	perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini	
	del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10%	
	dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarci-	
	mento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione defini-	
	tiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata,	
	dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	Art. 9 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente	
	contratto è stata costituita in data 28/05/2025, a favore dell'Istituto, ga-	
	ranzia mediante fideiussione n. PC98064R rilasciata da Zurich Insurance Eu-	
	rope AG, fino alla concorrenza di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) con sca-	
	denza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato	
	di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di	

	verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle pre-	
	stazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori,	
	dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché	
	si estingue automaticamente ad ogni effetto, salvo quanto indicato	
	nell'ultimo comma dell'art. 1 delle condizioni di polizza.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta	
	compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termi-	
	ni fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente	
	sulla cauzione per l'applicazione delle penali.	
	Art. 10 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svol-	
	te dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene	
	del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di	
	igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare	
	richiamo al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.	
	Art. 11 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso di utilizzo dei	
	consumabili di cui trattasi emergessero difformità, rispetto a quanto ri-	
	scontrato in fase di valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare	
	una revisione del giudizio di idoneità stesso.	

	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il	
	contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichia-	
	razione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finan-	
	ziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità	
	in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della	
	cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'Istituto verifica il regolare	
	andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso	
	il RUP il quale - con l'ausilio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	
	(DEC) - verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano esegui-	
	te dal contraente in conformità dei documenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per	
	l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia,	
	l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi	
	direttamente da parte del referente individuato per la verifica	
	dell'esecuzione del contratto o da altro soggetto/Commissione individuato/a	
	dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti dalle disposizioni	
	di legge, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state ese-	
	guite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e	
	nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto	

	e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di	
	accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustifi-	
	cativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei be-	
	ni e al loro valore, a campione e, ove possibile, in forma semplificata fa-	
	cendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di	
	contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali	
	eseguite alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti verrà effettua-	
	to per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale	
	dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difetto di simile accerta-	
	mento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la ve-	
	rifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni mede-	
	simi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegnerà	
	in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-	
	quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il riti-	
	ro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con	
	spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e	
	quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto	
	alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari	
	e consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	

	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detrat-	
	te dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto	
	qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore	
	l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti conformi entro	
	5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso	
	di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pa-	
	ri a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura succes-	
	siva.	
	Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii. La ditta deve comunicare	
	all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o	
	postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-	
	cati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di con-	
	ti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni fi-	
	nanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro ac-	
	censione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno esse-	
	re trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone dele-	
	gate ad operare su di esso (art.3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sosti-	
	tutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a	
	mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sotto-	
	scrittore in corso di validità.	

	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non ese-	
	guirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini	
	di pagamento si intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati tra-	
	smessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	Art. 13 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico	
	della ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo (<u>per il pagamento</u>	
	<u>dell'imposta di bollo si rinvia all'art. 24.1 del Disciplinare di gara.</u>	
	<u>Si ricorda che il pagamento della/e fattura/e riferita/e al contratto è su-</u>	
	<u>bordinato al versamento dell'imposta di bollo a mezzo F24 ELIDE.</u>	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai	
	sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 14 - Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di con-	
	tratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui	
	al Codice di Comportamento (reperibile sul sito internet dell'Istituto),	
	quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornito-	
	ri, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 16/12/2024,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così	
	come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizio-	
	ni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	

	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai collaboratori e	
	consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a	
	qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsia-	
	si titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la propria con-	
	dotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti	
	definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione	
	dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale	
	in essere, nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere il	
	risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabi-	
	lità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N.	
	62 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei di-	
	pendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"	
	che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confron-	
	ti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codi-	
	ce, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto con-	
	trattuale.	

	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it , nella se-	
	zione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-	
	sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello	
	"Codice disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI	
	PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	Art. 15 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei	
	dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del	
	26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabi-	
	li, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-	
	mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che	
	abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da-	
	ti)".	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente	
	codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel ri-	
	spetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità	
	dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,	
	all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono	
	trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	

	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui	
	l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su	
	richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art.	
	6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rile-	
	vante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve es-	
	sere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del dirit-	
	to alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per	
	tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2,	
	lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno	
	trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; - per la ge-	
	stione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; - per la ren-	
	dicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri	
	di monitoraggio e controllo; - per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati persona-	
	li (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario,	
	potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscen-	
	za ad uno o più soggetti determinati):	

	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposi-	
	zioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione	
	collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei	
	dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documen-	
	tazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti	
	dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto	
	della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter eroga-	
	re le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali da-	
	ti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle	
	obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso	
	nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di	
	dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso	
	diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo	
	ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art.	
	13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trat-	
	tamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini	

	di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori	
	a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 16 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	Art. 17 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano	
	gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	
	Dott. Marco Pio Olivieri	
	per la ditta Laboindustria Spa	
	Il legale rappresentante	
	Dott.ssa Alessandra Friso	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. la ditta La-	
	boindustria Spa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specifica-	
	tamente le disposizioni di cui agli articoli: 8 (Penali), 13 (Spese e Oneri	
	tributari) e 16 (Foro competente) del presente Contratto.	
	Brescia-Arzergrande, li_____	
	per la ditta Laboindustria Spa	
	Il legale rappresentante	
	Dott.ssa Alessandra Friso	

[illegible]